ASSOCIAZIONE IMPRESE GESTIONE RIFIUTI
DAL 1992 AL SERVIZIO DELLE IMPRESE E DELL'AMBIENTE

Alle Aziende Associate

9 novembre 2026

Info/139.26/SEVESO e RIFIUTI-GIURISPRUDENZA: rileva la capacità autorizzata

SEVESO E IMPINANTI DI GESTIONE RIFIUTI - GIURISPRUDENZA
LA CASSAZIONE CHIARISCE CHE PER L'ASSOGGETTAMENTO RILEVA
LA CAPACITA' MASSIMA DI STOCCAGGIO AUTORIZZATO
Approfondimento nel talk nell' Assemblea Generale dei Soci AMIS

Si ritorna sulla questione dei criteri di assoggettabilità degli impianti di gestione rifiuti, già ampiamente affrontata in diverse precedenti informative.

Questa volta è il giudice supremo di cassazione a porre fine ad una diatriba iniziata di uno stabilimento autorizzato al trattamento e allo stoccaggio di rifiuti pericolosi, al quale veniva contestata dall'autorità di controllo che la capacità complessiva dell'impianto rendeva necessario l'adempimento dell'obbligo di notifica**.**
Il gestore aveva invece sostenuto che le quantità effettivamente presenti non avessero superato le soglie previste e che un sistema informatizzato di monitoraggio consentisse di controllarle costantemente.
La Corte d'appello aveva confermato la responsabilità per l'omessa notifica notifica e ora, in ultimo grado, la **Cassazione, terza sezione penale, con sentenza n. sez. 1410/2026** (allegata), ribadisce che a**i fini dell'obbligo di notifica previsto dalla normativa Seveso, la presenza di sostanze pericolose deve essere valutata considerando non soltanto le quantità effettivamente presenti nello stabilimento, ma anche quelle previste o ragionevolmente prevedibili, tenendo conto della capacità massima di stoccaggio autorizzata.** Il controllo continuo delle sostanze non basta a escludere gli obblighi preventivi.

Pertanto in conclusione **per l'assoggettabilità alla normativa Seveso rileva la capacità massima di stoccaggio autorizzata** dall'atto amministrativo/ambientale.

A sostegno di questa interpretazione, la Corte richiama infatti la sentenza della **Corte di giustizia dell'Unione europea del 9 luglio 2026, causa C-224/24,** pronunciata nell'ambito della stessa vicenda. La decisione riguarda l'applicazione del decreto legislativo 105/2015, che recepisce la direttiva 2012/18/UE, cosiddetta Seveso III, e **disciplina il controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi alla presenza di sostanze pericolose negli stabilimenti.**

Per quanti interessati a saperne di più alleghiamo uno specifico ed esaustivo articolo del Sole 24 Ore, inoltre visti gli inevitabili e conseguenti riflessi che una pronuncia autorevole avrà sulle attività di gestione rifiuti, informiamo che la questione e i risvolti legali e amministrativi verranno affrontati anche in occasione della prossima assemblea generale AMIS, nel pomeriggio 27 settembre 2026, cui si rimanderà a breve il programma.

Via Weiden 35, 62100 Macerata Tel./Fax: 0733 230279 Cell. Segreteria: 3356670118
C.F.: 93029960429 PEC: amis@ticertifica.it info@amisrifiuti.it www.amisrifiuti.it